

Il giorno 28/02/2017, presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti si è riunito il Gruppo di Lavoro del CNI "Sisma centro Italia" per approfondire le tematiche relative alle ordinanze commissariali e a quelle di prossima emanazione, disponibili in bozza e per esaminare, in modo specifico, il funzionamento della piattaforma informatica per la gestione dell'elenco speciale dei professionisti.

Sono presenti: Roberto Baliani (PG), Andrea Trabattoni (TR), Alfredo Delfi (Federazione Lazio), Alfonso Marozzi (TE), Agrippino Valente (Federazione Abruzzo), Pasquale Ubaldi (Federazione Marche), Michele Laorte (AP), Michele De Finis (AQ), Elio Masciovecchio (AQ), Patrizia Angeli (IPE), Angelo Masi (delegato CNI); coordina Antonio Miluzzo (RI).

All'incontro ha partecipato, su specifico invito del Coordinatore del G.d.L., l'Ing. Fabrizio Benati, responsabile del settore informatico della struttura commissariale.

In apertura il Coordinatore ha introdotto brevemente i temi da porre in discussione con particolare riferimento, per la presenza dell'Ing. Benati, alle problematiche relative al funzionamento della piattaforma informatica "Elenco speciale dei professionisti". Nello specifico è stato posto l'accento sull'attuale funzionamento della piattaforma e sulla risposta che la stessa può fornire rispetto alle indicazioni del protocollo di intesa tra la Rete delle Professioni Tecniche e il Commissario alla Ricostruzione.

Interviene a seguire l'Ing. Benati che fa il punto sullo stato dell'arte. In particolare riferisce della volontà della struttura commissariale di avviare comunque la piattaforma, pur in una versione semplificata, che in questa prima fase si limita a raccogliere le istanze dei professionisti, lo status giuridico con il quale intendono operare, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge e una sintetica descrizione sulle competenze tecniche e sulle capacità organizzative.

La piattaforma per la gestione dell'elenco dei professionisti è una novità di questo terremoto; nella precedente esperienza dell'Emilia, dalla quale molto si sta mutuando in termini organizzativi e gestionali, l'iscrizione era prevista solo per le imprese esecutrici.

Viene confermato che il sistema sarà di tipo dinamico, modificabile sulla base delle indicazioni che scaturiranno da momenti di confronto con i soggetti interessati, come questo.

L'obiettivo principale è creare un sistema semplice, che non appesantisca gli adempimenti dei singoli operatori ma che, al tempo stesso, dia risposta

alla volontà espressa dal legislatore sia in termini di trasparenza e tracciabilità sia di contrasto al deprecabile fenomeno della concentrazione di incarichi in capo a pochi operatori.

Il G.d.L. ha apprezzato lo sforzo di semplificazione che si vuole portare avanti ma auspica al tempo stesso che si possano conseguire gli obiettivi alla base del protocollo di intesa. Da un lato il contrasto al fenomeno della concentrazione di incarichi dall'altra l'incentivazione alla formazione di aggregazioni tra professionisti, possibilmente di tipo interdisciplinare e con la presenza di giovani.

Nel corso del confronto sono stati posti numerosi interrogativi sulle modalità di iscrizione, sulla possibilità di modificare nel tempo i dati forniti e la forma giuridica, sul metodo di determinazione della soglia di incarichi così come prevista dalla ordinanza n. 12. Si è cercato anche di capire come la piattaforma possa fornire risposte alle modifiche che dovrebbero essere introdotte all'ordinanza n. 12 a seguito degli accordi reciproci tra RPT e Commissario alla ricostruzione.

Sono stati posti dai presenti una serie di quesiti alcuni dei quali hanno consentito di fare luce su alcuni aspetti di carattere generale quali:

- Le prime tre categorie soggettive previste dalla piattaforma (professionista individuale, professionista associato, raggruppamento temporaneo tra professionisti) sono rivolte al professionista inteso come persona fisica. Ad esclusione dell'iscrizione come professionista individuale, negli altri casi scattano le maggiorazioni previste all'art. 6, punto 2, dall'allegato A all'ordinanza n. 12.
- Le altre quattro categorie soggettive previste (Società tra professionisti, Società di ingegneria, Consorzi e GEIE) sono soggetti giuridici la cui iscrizione è operata dal Legale rappresentante. In questo caso, pur in presenza di strutture complesse non scatta automaticamente la premialità per le aggregazioni tra più soggetti. La possibilità di incremento della soglia base è demandata, su richiesta, all'autorizzazione della struttura commissariale come previsto dal punto 6 dello stesso articolo 6.
- Il professionista può iscriversi ad una sola delle prime tre categorie; è possibile variare nel tempo la categoria di iscrizione.

- Un professionista può essere iscritto ad una delle prime tre categorie e iscriversi in qualità di legale rappresentante di uno dei soggetti giuridici previsti nella piattaforma. Questa situazione, pur regolare dal punto di vista dei criteri alla base dell'Elenco speciale, può sollevare perplessità di natura civilistica per il conflitto di interesse nell'ipotesi di partecipazione a gara dello stesso soggetto nella duplice veste di professionista individuale e legale rappresentante di una società.

Altri quesiti, sollevati nel corso del dibattito, hanno valenza specifica; di seguito alcune delle domande e l'interpretazione scaturita dal confronto:

- *La RTP deve essere costituita prima dell'iscrizione?:* si se in fase di iscrizione si dichiara di operare nell'ambito di una RTP. E' possibile comunque iscriversi come professionista individuale e mutare la categoria dopo la costituzione dell'RPT. Solo a valle di questa modifica scattano le soglie di premialità previste;
- *Si debbono iscrivere singolarmente al portale tutti i professionisti appartenenti ad una RTP o unione di professionisti in qualsiasi forma societaria?:* la risposta è sì per le RTP e per gli studi associati. Per tutte le altre forme giuridiche, l'iscrizione è unica attraverso il legale rappresentante.
- *Come si deve , se si deve, dimostrare l'appartenenza ad una RTP o unione di professionisti in qualsiasi forma societaria?:* per quanto riguarda le RTP e gli studi associati attualmente la piattaforma informatica non fornisce soluzioni (è oggetto di approfondimenti e possibili implementazioni). Allo stato è un'autodichiarazione del singolo che si assume le responsabilità. Per le forme societarie il problema non si pone essendo richiesta la sola registrazione a nome del legale rappresentante;
- *Si può modificare e cancellare la propria iscrizione?:* a breve questo sarà possibile attraverso un PIN di sicurezza che consentirà l'accesso riservato al singolo utente alla propria sezione;
- *Come viene controllato il numero degli incarichi assunti dai singoli professionisti?:* raggiunto il numero limite di incarichi di un professionista (anche in funzione delle premialità a cui ha dichiarato di

avere diritto), la piattaforma segnalerà ad un operatore della struttura del commissario la necessità di iniziare una attività istruttoria sul soggetto. Per quanto concerne il controllo della “soglia” occorrerà verificare se la modifica dell’ordinanza n. 12 accoglierà in toto le indicazioni fornite dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) scaturite da un confronto con la struttura commissariale.

In questo accordo è stato introdotto l’incremento della soglia dei 30 incarichi per tener conto delle parzializzazioni della prestazione. I contratti relativi a prestazioni parziali, (il cui peso percentuale risulti inferiore ad un limite da stabilire che potrebbe essere il 50%) sarebbero conteggiati a parte rispetto ai 30 base fino ad un massimo di altri 30 parziali per complessivi 60 tra parziali e totali.

- *La percentuale di incremento del numero di incarichi del singolo professionista si applica direttamente al singolo e non al raggruppamento e società?:* Si applica al singolo professionista che opera nella categoria studi associati e RTP. In tutti gli altri casi di soggetti societari l’incremento della soglia base è demandato all’applicazione del punto 6 dell’art. 6 dell’allegato A all’ordinanza n. 12;
- *Nel caso in cui lo stesso professionista assuma incarichi sia come professionista singolo, sia come appartenente ad una RTP (o società), in che misura può essere incrementato il numero di incarichi ad esso afferenti?:* qualora il professionista si iscriva alla piattaforma come professionista individuale non ha diritto ad alcuna premialità. Se nel corso della sua attività si associa stabilmente o temporaneamente e modifica la sua iscrizione, scattano le relative premialità che si andranno ad sommare al numero di incarichi già contrattualizzati. L’appartenenza ad una società non dà alcun diritto alla maggiorazione delle soglie che vengono valutate come riportato nei punti precedenti;
- *Nel caso di iscrizione di uno studio associato, qualora uno degli associati non sia in regola con il durc, lo studio può comunque iscriversi e i professionisti in regola lavorare o la limitazione è estesa a tutto lo studio?* L’iscrizione avviene come singolo dichiarando di operare nell’ambito di uno studio associato. Questa dichiarazione dà diritto alle premialità con percentuali diverse in relazione alla multidisciplinarietà o meno. Nel caso limite di uno studio di due soli soggetti, uno dei quali

fosse impossibilitato ad operare per irregolarità contributive, verrebbe meno il presupposto della forma aggregativa per cui il professionista restante non avrebbe diritto alle maggiorazioni;

- *Chi si iscrive come singolo può successivamente iscriversi come RTP? Solo quando si iscrive come RTP acquisisce l'incremento?:* la risposta è sì; variando la categoria di iscrizione scattano gli incrementi previsti che si sommano a quanto già contrattualizzato come singolo;
- *Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'allegato A dell'ordinanza 12, in una società di Ingegneria, il giovane professionista tecnico dovrà essere obbligatoriamente anch'egli un socio o può essere un dipendente o un consulente su base annua che fatturi con detta società un importo del proprio fatturato superiore al 50% (ai sensi del DPR 207/2010 art. 2539?:* per le società di ingegneria e le altre forme societarie non si applica il comma 2 ma il comma 6 dello stesso articolo;
- *Le RTP costituite in itinere come vano registrate? Con una nuova iscrizione di RTP?:* nell'attuale funzionamento della piattaforma non è la RTP che si iscrive; si iscrive il singolo professionista che dichiarando di operare con una RTP ha diritto alle premialità previste dal comma 2. La modifica della RTP (non tracciata dalla piattaforma a meno di successive implementazioni) può variare gli incrementi ai quali si ha diritto se tra i professionisti raggruppati vi è interdisciplinarietà. La presenza del giovane professionista garantisce ulteriore premialità solo all'interessato.
- *Cosa va evidenziato nel campo competenze tecniche e capacità operative?* Nel primo campo va riportata una sintesi del proprio C.V. e della categoria con la quale si dichiara di operare. Descrivere le competenze tecniche professionali acquisite, sia in termini di formazione specifica, che di esperienze professionali. Possibile inserire un link al proprio sito web.

Nella sezione capacità operative sarà riportata una descrizione della propria organizzazione professionale in termini di mezzi, di personale e di procedure.

